



Corporate Tax and Legal firm

## *Informativa n. 5/2014*

### *Sommario*

Premessa	2
Approdano in Gazzetta i correttivi anticrisi agli studi di settore	2
Robin Tax: dal 2014 l'aliquota scende 10,5% al 6,5%	2
Manutenzione straordinaria: il costo va capitalizzato	3
Permane l'obbligo di POS per i professionisti	3
Aliquote IRAP ridotte dal 2014	4
Deduzioni IRAP più elevate dal 2014	4

---

**Milano** - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123  
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 02.84240715

**Roma** - Viale Parioli, 10 - 00197  
Tel: + 39 06.83769230 - Fax: +39 06.83769335

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com) - W: [www.ctladvisory.com](http://www.ctladvisory.com) - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

## Premessa

La presente informativa riporta in sintesi le più rilevanti novità in ambito fiscale e societario, con riferimento al mese trascorso. Tali novità sono corredate dai relativi riferimenti di prassi e giurisprudenza divulgati nello stesso periodo.

\* \* \*

## Approvano in Gazzetta i correttivi anticrisi agli studi di settore

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio, n. 108, è stato pubblicato il D.M. 2 maggio 2014, di approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d'imposta 2013. La Commissione degli esperti degli studi di settore si è riunita lo scorso 3 aprile per validare le procedure necessarie per la costruzione dei correttivi anticrisi relativi all'anno 2013, applicabili al Modello Unico 2014.

Trattasi dei medesimi strumenti già operanti per l'anno d'imposta 2012 e specificamente:

- indicatore di normalità economica legato alla rotazione del magazzino;
- congiunturali di settore, applicabili a tutti i contribuenti non congrui che andranno ad adattare la funzione di ricavo in relazione alla contrazione dei margini e al minor utilizzo degli impianti;
- congiunturali individuali, che saranno applicati ai singoli contribuenti la cui crisi, manifestata dalla contrazione dei costi variabili rispetto al biennio precedente, sia superiore a quella media del cluster e, quindi, non possa essere colta dal corrispettivo specifico di settore.

Si segnala, infine, che nel comparto dei professionisti sono confermati:

- il correttivo legato alla riduzione delle tariffe applicate;
- il correttivo legato al ritardato incasso dei crediti.

\* \* \*

## Robin Tax: dal 2014 l'aliquota scende 10,5% al 6,5%

A partire dall'anno d'imposta 2014 cessa di avere efficacia il temporaneo aumento, pari al 4%, dell'aliquota della c.d. "Robin Tax". Con effetto nel Modello Unico 2015 si applicherà nuovamente l'aliquota del 6,5%. L'addizionale IRES è stata introdotta per la prima volta dall'art. 81, comma 16, del D.L. n. 112/2008 e si applica ai soggetti IRES, eccedenti determinati limiti dimensionali, operanti nei seguenti settori:

- ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- raffinazione del petrolio e produzione o commercializzazione dei relativi derivati;
- produzione, trasmissione, dispacciamento, distribuzione e commercializzazione di energia elettrica;
- trasporto e distribuzione di gas naturale.

L'aliquota è stata incrementata dal 6,5% al 10,5% per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010. Considerato che tale incremento "transitorio" non è stato prorogato, nel 2014 si applica nuovamente l'aliquota del 6,5%.

A fronte di detta riduzione, le società che applicano l'addizionale almeno dal 2013 e sono quindi tenute al versamento del relativo acconto 2014, possono valutare l'opportunità di applicare il criterio previsionale, calcolando l'addizionale che si presume dovuta per il 2014 già sulla base della nuova aliquota.

\* \* \*

### Manutenzione straordinaria: il costo va capitalizzato

Il principio contabile OIC n. 16 qualifica quali costi capitalizzabili solo "quelli che si sostengono per l'acquisizione di nuovi cespiti o per apportare migliorie, modifiche, ristrutturazioni o rinnovamenti a cespiti esistenti, sempre che si concretizzino in un incremento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza, ovvero prolunghino la vita utile dei vari cespiti".

In base al dettato del citato Principio, l'impresa dovrà valutare, nella maniera più oggettiva possibile, il beneficio che è possibile ritrarre dall'opera di manutenzione. Se l'intervento ha prodotto i benefici su indicati, è necessario considerarlo quale manutenzione straordinaria e procedere alla capitalizzazione del relativo costo; in caso contrario, il costo va "spesato" a Conto economico, in ossequio del principio di competenza, quale spesa di manutenzione ordinaria.

A tal proposito, la Norma di comportamento ADC, n. 129, ha chiarito quanto segue:

- le spese incrementative si aggiungono al costo del bene cui si riferiscono e ne diventano parte integrante, no assumendo autonoma rilevanza rispetto allo stesso;
- la procedura di ammortamento non può godere di una piena autonomia e, quindi, la base delle quote è determinata in maniera incrementativa rispetto al costo originario;
- il coefficiente di ammortamento resta ancorato a quello previsto per il bene.

L'orientamento dell'Agenzia delle Entrate, espresso in diversi documenti di prassi<sup>1</sup>, è che "gli ammortamenti vanno computati sull'intero valore incrementato del bene", sempre che si tratti di spese sostenute per migliorie si concretizzino in un incremento significativo e misurabile di produttività, ovvero prolunghino la vita utile del bene.

\* \* \*

### Permane l'obbligo di POS per i professionisti

Per il momento, è confermato l'obbligo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito, in base a quanto disposto dal Decreto interministeriale del 24 gennaio scorso. A confermarlo è stato il TAR del Lazio che, con l'ordinanza n. 1932, ha respinto l'istanza richiesta dal Consiglio nazionale degli Architetti.

In dettaglio, l'art. 2, comma 1, del citato D.M. 24 gennaio 2014, stabilisce che l'obbligo di accettare i pagamenti effettuati con carte di debito si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a Euro 30

---

<sup>1</sup> Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2005, n. 10 e Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2000, n. 98.

(trenta/00), disposti in favore di soggetti, rientranti nella definizione di “esercente” beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici), per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

Il successivo comma dispone che, in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno, l'obbligo di accettazione di pagamenti elettronici vale solo per le attività commerciali e professionali che abbiano un fatturato, nell'anno precedente al pagamento, superiore ad Euro 200.000 (duecentomila/00).

Rilevando che le questioni di legittimità costituzionale impongono ulteriori approfondimenti e sottolineando che il pregiudizio addotto dai ricorrenti, relativo ai costi organizzativi ed economici connessi all'acquisto dei POS, abbia natura prettamente economica, il TAR ha negato la sospensione dell'efficacia del Decreto richiesta dal Consiglio Nazionale degli Architetti.

\* \* \*

### Aliquote IRAP ridotte dal 2014

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 66/2014 viene confermata la riduzione delle aliquote IRAP applicabili al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, vale a dire dal 2014 per i c.d. “soggetti solari”.

In particolare, per effetto dell'intervento normativo, le aliquote IRAP risultano le seguenti:

- 3,9% (fino al 2013) e 3,5% (dal 2014), in via generale;
- 4,65% (fino al 2013) e 4,2% (dal 2014), per le banche e gli altri soggetti finanziari;
- 5,9% (fino al 2013) e 5,3% (dal 2014), per le imprese di assicurazione;
- 4,2% (fino al 2013) e 3,8% (dal 2014), per le imprese titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori);
- 1,9% (fino al 2013) e 1,7% (dal 2014), per i soggetti operanti nel settore agricolo e le cooperative di piccola pesca e i loro consorzi.

A prescindere dal metodo di calcolo prescelto (previsionale o storico), la misura dell'acconto è fissata al:

- 100% dell'imposta dovuta per i soggetti IRPEF (lavoratori autonomi, imprenditori individuali, società di persone e soggetti a queste ultime assimilate);
- 101,5% dell'imposta dovuta per i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali e assimilati).

\* \* \*

### Deduzioni IRAP più elevate dal 2014

Oltre alla diminuzione dell'aliquota d'imposta, con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, altri benefici IRAP attendono i contribuenti. In particolare, aumentano gli importi:

- sia delle deduzioni previste a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato, finalizzate alla determinazione del cuneo fiscale;

- sia della deduzione forfettaria per i soggetti passivi d'imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91.

Quanto al primo aspetto, si ricorda che l'art. 11 del D. Lgs. n. 446/97 prevede, per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, la deducibilità:

- dell'importo complessivo dei contributi previdenziali e assistenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.);
- di importo forfettario variabile in base alla zona dell'impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.

In particolare, aumenta da 4.600 a 7.500 Euro, su base annua, la deduzione forfettaria base prevista per tutte le assunzioni a tempo indeterminato.

\* \* \* \* \*

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*

*T: +39 02.84240711*

*Int.: +39 02.87188002*

*E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)*

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti  


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta  
